

## GIURISPRUDENZA DI MERITO

### TRIBUNALE DI TERNI

4 luglio 2002

Presidente ed estensore Santoloci - imp. (omissis) ed altro.

#### **Sport - Rafting - Disciplina - Titolare dell'impianto - Responsabilità.**

Il Giudice Unico del Tribunale Penale di Terni – Santoloci - nella lunga motivazione della Sentenza ha tra l'altro evidenziato che: **"per uno sport estremo occorrono sistemi di sicurezza più che estremi"**; inoltre, nel caso specifico (ribaltamento di un gommone), non erano state adottate particolari misure di sicurezza per **"un evento logico, previsto e prevedibile"**; altresì, la firma liberatoria da parte dei partecipanti al rafting non elimina **"l'imprudenza e negligenza"** del gestore dell'impianto.

Pertanto lo stesso gestore risponde secondo i principi generali dell'ordinamento come colpa generica o dolo eventuale in caso di incidente lesivo o mortale.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

(omissis) e altro venivano citati per comparire davanti a questo giudice per rispondere della imputazione in epigrafe trascritta.

Incardinato il presente giudizio, gli imputati si presentavano.

Vi era costituzione di parte civile a cura dei parenti della persona deceduta come in atto ammessa e documentata.

Il P.M. effettuava la sua relazione.

Svolta l'istruttoria dibattimentale di rito, oggi in udienza di prosieguo rappresentante del P.M. difensore di parte civile e difesa degli imputati concludevano formulando le rispettive richieste come in verbale di udienza riportato.

Osserva il giudice che sussistono pieni elementi di prova a carico dei prevenuti desunti dalle risultanze dibattimentali.

Il caso di specie riguarda una tipologia particolare di attività che oggi viene denominata in senso comune "sport estremo" e tecnicamente denominato ***rafting***.

In pratica una delle tante discipline di una categoria vasta di "sport estremi" che sono stati ormai attuati nel nostro territorio nazionale, ma anche in ogni altra parte del mondo, dopo una rapida evoluzione di diffusione di tali pratiche.

È accaduto che una giovane utente presso la Cascata delle Marmore, in un centro dedicato a tali attività, dopo essere montata su un gommone che doveva iniziare una discesa in una parte specifica della filiera naturale del percorso della cascata medesima, in seguito al ribaltamento del gommone dopo brevissimo percorso; è deceduta ed è stata recuperata dopo circa un chilometro dal punto di impatto.

L'esame del caso concreto non può prescindere da una disamina in ordine alla caratteristica strutturale e gestionale di tale attività, perché non si può parcellizzare e frazionare questo singolo evento rispetto al contesto generale di tale "sport estremo".

Ritiene lo scrivente che in via paradossale questo tipo di attività non registra alcuna normativa specifica e dettagliata nel nostro ordinamento giuridico. Il difensore di parte civile si riporta ad alcune norme europee tradotte poi in Italia con il D.M. 17 gennaio 1997 e con il D.M. 4/06/2001.

Ora, leggendo attentamente tali normative europee e nazionali, appare chiaro ed evidente che non si tratta affatto di norme che regolano né questo né altro sport estremo. Infatti a livello europeo la normativa in questione riguarda "giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento" (norma europea E.N. 393). Il D.M. 17 gennaio 1997 è intitolato "Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relative a dispositivi di protezione individuale" e il successivo D.M. del 2001 riguarda un "secondo elenco" delle medesime norme. Leggendo tali testi si deduce che gli *standard* e le regolamentazioni sono previste in linea generale come strumentazioni di ordine globale per il galleggiamento e le attività da svolgere comunque in acque di tipo generico. Nella introduzione della norma UNI E.N. 393 si legge che "la presente norma è stata elaborata a beneficio delle persone impegnate in attività lavorative o ricreative in acqua o vicino all'acqua".

Come appare ben evidente si parla di acque in generale e non affatto di attività in modo specifico su acque relative a sport estremo. Quindi queste norme sono fungibili per un tranquillo specchio d'acqua, per il mare, per un fiume e naturalmente anche per una situazione più impegnativa quale quella per cui è oggi processo. Ma trattasi di *standard* assolutamente generici ed i testi non possono essere valutati come legge nazionale o internazionale quadro sugli sport estremi.

Poiché in questa sede la materia riguarda esclusivamente il *rafting*, ritiene il giudice di poter argomentare che nel nostro ordinamento giuridico nazionale manca una norma quadro specifica, diretta, minuziosa, che va a regolamentare tale attività.

Un vuoto normativo clamoroso entro il quale si è innestata l'insorgenza delle attività in questione. Tali attività, infatti, hanno una vitalità in modo praticamente auto-gestito. Sono partite, in realtà, non essendo proibite in senso generale, a livello di auto-gestione individuale originaria. Lo sviluppo successivo ha imposto ai gestori degli impianti una sorta di autocodifica - per così dire - "interna"

al proprio regime di attività e quindi si sono costituite associazioni e regole dettate dalle stesse associazioni che vanno a disciplinare le metodiche per l'attività di che trattasi.

Ma l'aspetto da sottolineare è che tali regole sono sempre autogestite, perché promariano per elaborazione, anche se professionale, dagli stessi gestori tradotti in forma associativa e organizzata. Dunque, di fatto, si assiste ad un vuoto legislativo nazionale verso il quale fa supplenza un auto-regolamentazione di disciplina adottata dai soggetti che gestiscono la disciplina stessa. Tale dato è confermato, oltre che dal chiaro quadro normativo esistente, da alcuni passaggi emersi in dibattito in cui uno degli stessi imputati, richiesto espressamente a quale autorità faceva riferimento e quindi sulla base di quali *standard* normativi ufficiali faceva richiamo al momento di inizio dell'attività per essere autorizzato e riconosciuto, ha onestamente e correttamente affermato che si appellava a questa sorta di regolamento associativo e che perfino un organo preposto a tali specifiche incombenze si verifica come la Questura di Temi ha ripetutamente convocato l'interessato negli uffici per avere chiarimenti su cosa doveva attuare e come doveva attuarlo. Il fatto che la Questura di Temi si trova ad un certo momento in una situazione di non chiarezza normativa ed operativa ed è costretta ad interloquire ripetutamente con il titolare dell'azienda che va ad attivarsi per chiarire alcuni passaggi tecnici e di fatto, prima di avallare l'attività con uno strumento amministrativo certamente atipico e non classificato in modo *standard* nelle autorizzazioni amministrative ordinarie, conferma che dette ulteriori richieste di chiarimenti denunciano una mancanza di uno *standard* certo, univoco, assoluto di normativa statale. Alla fine si deve dedurre che questo e gli altri impianti similari vengono sottoposti ad una sorta di autorizzazione amministrativa più di tolleranza gestionale che non di vero e proprio avallo da parte di un ente pubblico che richiami e pretenda alcuni *standard* applicativi che di fatto non esistono.

Dunque il cerchio si chiude su sé stesso, perché in assenza della norma dettagliata nazionale il regime regolamentativo unico esistente è di fatto dettato dagli stessi gestori in forma associata e per forza di cose ciascuna pubblica amministrazione evidentemente in una situazione di vuoto normativo non può far altro che accettare passivamente le garanzie sulla base di quegli *standard* auto-gestiti che gli stessi titolari delle aziende prima elaborano e poi propongono alla pubblica amministrazione, così di fatto auto-creando una produzione normativa di fatto parallela alla normativa pubblica. Sulla base di tale situazione, che è diventata prassi e quindi diritto acquisito, tale tipo di attività è esplosa a livello nazionale, Ma quando si va a verificare sulla base di quale specifico articolo di legge tale attività è regolamentata, questo non è dato sapere. Quanto meno in questo dibattito nessuna delle parti ha potuto produrre nulla. E paradossalmente lo stesso difensore di parte civile, che pure segue una linea che il giudice non condivide, in ordine alla colpa dovuta alla inosservanza delle regole che il difensore assume essere esistenti, nel produrre i

documenti in suo possesso ad avallo della propria tesi, vede la documentazione relegata alle norme di cui sopra, e cioè non affatto ad una normativa specifica sul *rafting* o su altri sport estremi, ma ad una generica regolamentazione nazionale e internazionale su “giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento”. A questo punto si crea la seguente situazione giuridica: nel nostro ordinamento vengono attuate alcune attività che correttamente vengono definite per comune senso di dizione come “estreme”, senza l'ausilio di supporto di una, qualsivoglia regola specifica nazionale. Perché è corretto, il termine “attività estreme”? Perché tali attività si dirigono verso un rischio che travalica la normale alea del *gioco* sportivo in senso classico e standardizzato, ma propongono un rischio aleatorio enormemente superiore allo sport ordinario, un rischio appunto per così dire “estremo”. Ma il termine estremo è un eufemismo elegante e socialmente accettato di tipo *soft* che in realtà è sinonimo di un altro termine molto più chiaro e preciso: “rischio mortale”. Questo è il punto fondamentale.

Perché non va sottaciuto, ed anzi va sottolineato, che in tutti questi sport “estremi” che stanno coinvolgendo schiere sempre più nutrite di giovani, il vero gusto nella ricerca di partecipare all'attività non è una sana competizione agonistica che caratterizza lo sport, bensì è il gusto del rischio integrale ed il brivido profondo. Un rischio integrale che sempre più invade mentalmente le nuove generazioni a livello internazionale e che porta i giovani ad accettare attività sempre più rischiose. In senso totalmente illegale assistiamo sempre più frequentemente a gruppi di giovani che si riuniscono e organizzano sfide palesemente e penalmente illecite quali ad esempio gare su strade isolate realizzate in proprio in condizioni esasperate.

Dobbiamo argomentare, anche se ciò sembri paradossale, che il nostro sistema culturale e sociale ha in qualche modo ha accettato e di fatto legalizzato alcuni passaggi di attività fortemente basate sul gusto del rischio, fino ad accettare che il rischio possa inevitabilmente arrivare anche fino alle estreme conseguenze.

Non vi è dubbio che lo sport presuppone una competizione tra partecipanti aventi uguali capacità competitive o comunque presuppone un antagonismo tra il soggetto attivo che esercita lo sport e un ostacolo naturale o artificiale che sia proporzionato appunto a livello antagonistico alla propria forza, alle proprie possibilità, ma che comunque sia in ogni momento dell'attività sportiva controllato o comunque potenzialmente controllabile rispetto alle possibilità fisiche, tecniche, scientifiche in dotazione alla persona che pratica quello sport. Questo è lo sport dal tempo delle olimpiadi. Culturalmente e socialmente questo concetto è stato evoluto e si è innestato nella competizione agonistica verso l'evento terzo una componente di alea assoluta, il rischio totale. Beninteso, il rischio fa parte, come ogni cosa umana anche allo sport ordinario. Chi gioca a calcio rischia, salvo eventi eccezionalmente imprevisi e imprevedibili contestuali, lesioni tipiche della

pallonata o del contatto fisico. Chi fa pattinaggio rischia lesioni traumatiche derivanti dalla caduta. Chi gioca a tennis, chi corre, chi svolge altre attività di tipo ordinario, ha un rischio standardizzato entro un'alea sostanzialmente gestibile e comunque l'evento estremo non è mai accettabile nel concetto di tali tipi di sport, perché il massimo del rischio non coincide mai con l'estremo rischio in senso assoluto. E se lo sport è particolarmente duro e rischioso (vedi ambienti montani) la logica sportiva prevede non una improvvisazione domenicale ma vere e proprie scuole sportive preliminari.

In via paradossale va peraltro rilevato che il nostro ordinamento giuridico è particolarmente severo con coloro che partecipano anche ad un ordinario sport di tipo classico. Basti pensare che un circolo parrocchiale rifiuta l'iscrizione alla squadretta di calcio di quartiere se il ragazzo non è sottoposto a visita medica specifica e non porta alcune documentazioni cliniche ben particolari. Qualsiasi palestra che sottopone la persona anche maggiorenne ad un tipo di attività fisico-sportiva pretende alcuni riconoscimenti clinici e documentali non rimessi, si sottolinea, all'auto-certificazione o all'autogestione di esonero di responsabilità globale da parte del soggetto, ma rimessi a specifiche certificazioni mediche o comunque titoli abilitativi che legittimano quello specifico soggetto a quella specifica attività sportiva.

Un incontro di pugilato è soggetto a regole ben precise, a livello preventivo e contestuale, a livello clinico e documentale. Nessuno potrebbe accedere su un ring in condizioni di squilibrio totale di forze competitive; accettando un rischio fortissimo a livello lesivo o addirittura mortale semplicemente firmando una liberatoria al gestore del ring. In questo caso la responsabilità del gestore del ring sarebbe socialmente scontata. E allora, se nel campetto parrocchiale la normativa nazionale impone perfino per una modesta partitina di calcio il rispetto di alcune regole cliniche e personali, da documentare e certificare attraverso *standard* non auto-gestiti dalla parrocchia ma gestiti dalla normativa statale e locale attraverso strutture pubbliche, si verifica poi che a poche centinaia di metri paradossalmente lo stesso ordinamento giuridico lascia liberi soggetti giovani di accedere ad un'attività in cui la competizione non è più tra partecipanti di medesimo equilibrio e/o partecipanti e forze di uguale livello competitivo, con un'alea di rischio normale e controllabile, ma vi è appunto una situazione "estrema" e cioè un rischio enormemente superiore per la persona che accede a cui fa, sempre in via paradossale, riscontro una incredibile assenza di normative che impongono qualsivoglia sbarramento certificativo, abilitativo, verificativo per l'accesso di tali giovani a tali attività.

E l'ordinamento giuridico che controlla in modo severo perfino piccole competizioni agonistiche a livello di quartiere, per le quali impone per esempio la presenza contestuale di un'autoambulanza in alcuni casi, a fronte di un rischio modestissimo di evento accidentale, nello stesso momento in altra

parte del territorio sostanzialmente non autorizza ma accetta con una specie di autorizzazione silente e passiva un'attività a ben più forte rischio senza imporre alcuna cautela né a livello di cornice normativa nazionale, né a livello di cautela autorizzatoria caso per caso a livello di singola pubblica amministrazione. L'attività di che trattasi in questo processo si inserisce puntualmente nel contesto di diritto e di fatto sopra esaminato. Non vi è regolamentazione e dunque non vi è vincolo giuridico assoluto di sorta.

Pertanto lo scrivente, non concorda con il difensore di parte civile che vuole la colpa derivante dall'inosservanza di una regola, perché è convinto il giudice che regola certa in questo caso non vi è (d'altra parte se regola certa statale vi fosse stata, sarebbe stato logico trascriverla nel capo di imputazione, giacché ad esempio quando si argomenta su un capo di imputazione per omicidio colposo per incidente stradale l'imputazione si articola citando la violazione specifica di norme del codice della strada; ma in questo caso un codice non c'era e dunque l'imputazione non poteva citare una norma che non esiste).

E dunque la colpa va, ad avviso del giudice, ravvisata non disquisendo argomentando in modo minuzioso e specifico, come gran parte dell' istruttoria dibattimentale ha teso, sui singoli e specifici oggetti, mezzi, attrezzature, tute singoli microeventi di questo genere, ma la colpa va ricercata nel concetto generale di imprudenza e negligenza. Per meglio chiarire il concetto, a livello accademico rileva il giudice che se trenta anni or sono un soggetto avesse deciso di organizzare una giornata di divertimento in compagnia con altri amici mettendo un gommone sulla filiera di discesa successiva di una cascata e in questa giornata si fossero verificati eventi lesivi o luttuosi, non vi era dubbio che nella cultura del tempo il fatto sarebbe stato visto come a diretta responsabilità penale. Perché in quel tempo certamente la cultura dello sport estremo non aveva ancora santificato un'attività che in sé stessa è appunto fortissimamente rischiosa.

Immaginiamo che con lo stesso sistema trenta anni or sono qualcuno avesse deciso di gettare qualcun'altro consenziente da un ponte altissimo sulle rupi sottostanti semplicemente legandolo ad una corda elastica. Si ritiene, sempre in via accademica e paradossale, che una pattuglia di operatori di polizia che transitava su quel ponte avrebbero provveduto immediatamente a bloccare quella attività, ritenendola penalmente illecita o comunque a rischio incontrollabile.

Ma anche in questo caso, oggi, la cultura sociale ha santificato questo tipo di attività e l'evoluzione dei costumi e dei tempi l'ha resa legale. Legale ma non per legge, legale per acquiescenza sociale e politica, legale per evoluzione culturale, legale per adeguamento alla evoluzione dei tempi, delle mode, dei costumi.

Ma il punto fondamentale è proprio questo.

Il fatto che questa attività non sia più in sé stessa in via teoricamente potenziale oggettivamente illegale, basta l'acquiescenza sociale e politica amministrativa a renderla automaticamente legale in senso assoluto fino ad una presunzione di scriminante oggettiva ed automatica a carico dei gestori *iuris et de iure*?

In altre parole, visto che a fronte di tale santificazione culturale e sociale l'unica regola di comportamento gestionale è auto costruita dagli stessi gestori dell'attività in modo associato, è possibile individuare in regole autonome presentate come *standard* accettati socialmente e amministrativamente un punto di riferimento per eliminare ogni ipotesi di colpa per i gestori laddove accada un evento lesivo o mortale?

Ed ancora: il soggetto che si avvicina a tale attività non è, neppure in base a tale *standard* di regola auto gestita, destinatario obbligato di alcuna regola preventiva obbligatoria. Nel campetto di calcio sopra citato adulti o minorenni devono portare un certificato medico firmato da un medico dello sport, altrimenti nel campetto non possono entrare.

Nel *rafting* non si pretende alcuna tipologia minima di tale genere, a fronte di un rischio smisuratamente superiore come alea lesiva. Il controllo sulla maggiore o minore età è di fatto relegato sempre all'autogestione del singolo titolare del sito che è comunque parte interessata e che, al di là del caso di specie, ha interesse potenziale ad incrementare la clientela e quindi non è un baluardo di tipo pubblico amministrativo affidabile; di conseguenza vi è rischio che nelle maglie dell'ingresso possano transitare anche persone minori, apparentemente maggiorenni.

Ma anche a voler accedere all'ipotesi che transitano con un filtro severissimo (sempre auto gestito dagli stessi titolari dell'impianto) persone solo maggiorenni, non vi è dubbio che a questo punto un soggetto appena formalmente diciottenne - e quindi con una concezione del rischio e delle eventualità lesive proporzionato alla sua giovanissima età e quindi assolutamente minimo - accetti di sottoporre se stesso a tale "prova estrema".

Si è argomentato l'azienda sottopone l'utente ad una veloce lezione. Si tratta, come appare evidente, di un evento proforma, perché a fronte di attività tanto impegnativa non si può pretendere di attivare una conoscenza tecnica e comportamentale di un soggetto totalmente sconosciuto e visto per la prima volta a tale punto da qualificarlo a livello efficiente per l'attività in questione in pochi minuti di incontro preventivo e collettivo per gruppi. Sotto il *pressing* dei clienti in fila. Si tratta di una pratica di una spiegazione sommaria sul come utilizzare gli strumenti forniti e sul minimo comportamento da assumere. Verosimilmente si dovrebbe seguire corsi molto approfonditi, attraverso anche istituti appositi selettivi, per preparare le persone dedite a tale tipo di attività di eccessivo impegno.

Per quanto riguarda le caratteristiche personali, sono di fatto assolutamente sconosciute al gestore. Ciascuna può dichiarare quello che vuole e manca una certificazione di tipo pubblico, soprattutto sanitaria. Naturalmente il punto nodale è che il gestore chiede una sorta di certificazione liberatoria in ordine alla responsabilità, in altre parole l'utente firma un documento in cui accetta il rischio ed esonera il gestore da ogni responsabilità.

E qui avviene il punto fondamentale del presente processo.

Si può argomentare che nel nostro ordinamento giuridico in assenza di qualsiasi garanzia pubblicistica un soggetto possa firmare un documento a livello privatistico e accettare in modo cosciente (verosimilmente: incosciente) il rischio della morte o comunque di un folle evento lesivo? Perché in realtà in questo o in altri casi è esattamente quello che si verifica.

Un giovane appena diciottenne in questa situazione è oggettivamente e - paradossalmente - giuridicamente legittimato ad accettare un rischio appunto "estremo" semplicemente firmando una carta liberatoria, gettandosi poi in attività del tutto atipiche rispetto agli sport ordinari in cui l'evento fortemente lesivo, o come in questo ed in altri casi mortale, è prevedibile ed anzi ragionevolmente ipotizzabile.

Se dovessimo argomentare in senso positivo, dovremmo scardinare alcuni pilastri essenziali del nostro ordinamento giuridico che tolgono, giustamente, la disponibilità della propria vita in senso assoluto a ciascun cittadino, ivi incluso il malato terminale per male incurabile che soffre atrocemente e che chiede di poter porre fine in modo scientifico e controllato alla propria esistenza, ma verso il quale tutto l'ordinamento giuridico fino ad oggi ha comunque risposto in modo nettamente negativo.

La risposta negativa è basata su un concetto etico e giuridico: nessuno può disporre della propria vita fino a causarne un evento fortissimamente lesivo e mortale. Nella eutanasia assistita l'evento mortale è certo e provato scientificamente, negli sport estremi abbiamo una forte dose di alea.

Il paragone è forse azzardato e paradossale, ma evidenzia come comunque l'ordinamento giuridico non accetti - e non può accettare - che un soggetto rischi la propria vita in modo auto gestito, se non in alcuni casi eccezionali come motivi di servizio per un dipendente di alcuni organi pubblici esposti a rischio istituzionale (previa attuazione di tutti gli strumenti inibitori preventivi).

E allora l'accettazione giuridica del principio - sono maggiorenne, ho a disposizione la mia esistenza, decido da solo di dedicarmi a questa attività estrema pur non essendo assolutamente e tecnicamente abilitato e preparato; accettando un'alea che comunque in via realistica può provocare un evento lesivo mortale, perché questo è un mio diritto - è un concetto totalmente estraneo al nostro ordinamento giuridico. Ed estraneo deve essere considerato anche l'ausilio di chi aiuta, incoraggia, coopera o addirittura attiva detto soggetto a tale rischio estremo.



E l'accettazione del rischio e dell'evento mortale è paradossalmente talmente forte che un operatore di P.G. ha verbalizzato che non gli risulta che le discese fossero state interrotte nonostante il grave fatto. La macchina del divertimento a forte rischio doveva comunque andare avanti. L'evento verificatosi non sembra aver sconvolto più di tanto i gestori e gli avventori.

Premesso che dunque né il soggetto che vuole rischiare la propria vita in modo incontrollato, né il soggetto che lo avvantaggia in questo rischio, organizzandogli il teatro ove poter andare ad effettuare il rischio medesimo, sono abilitati ad accettare passivamente appunto il rischio – evento fortemente lesivo e mortale, deriva che in questo caso - che sfugge alla regola normativa specifica di settore - vanno richiamati i principi generali del nostro ordinamento giuridico in materia di dolo o colpa.

E dunque, poiché trattasi di attività umane di tipo auto gestite da soggetti che, seppur professionisti, non possono avere la certezza assoluta della evitabilità dell'evento; non vi è dubbio che l'evento negativo è un fatto che va prealutato e gestito al fine di evitare tutte quelle cause che potrebbero far causare l'evento stesso. Questo passaggio dovrebbe essere certificato in una norma nazionale, ma oggi ancora il quadro è caratterizzato da un vuoto disciplinato rio diretto. E dunque se l'attività ormai socialmente è tollerata e quindi accettata a livello amministrativo e sociale, non vi è dubbio che ciò non esime comunque chi gestisce questi teatri operativi nei quali, previo pagamento di un biglietto; fa accedere soggetti che comunque rischiano in via estrema anche la propria vita, dall'attuare non solo i banali e modesti adeguamenti agli *standard* sui “giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento”, che vanno bene in, via ge nerica per qualsiasi tipo di acqua, dal rispettare non solo le auto regole che si sono imposti gli stessi gestori, ma essi devono caso per caso verificare tutti i rischi connaturali non solo a quel tipo di attività posta in essere, ma la valutazione va fatta in quel luogo, in quelle condizioni topografiche, climatiche e comunque di fatto esistenti, in relazione a quel determinato tipo di persone che pretendono sotto la propria responsabilità di fare accedere nel teatro medesimo. Quindi la selezione gestionale operativa, in quanto non scritta da una norma statale e non essendo sufficienti le blande norme sui giubbotti di salvataggio a livello nazionale e internazionale e non essendo sufficiente la auto regolamentazione che i gestori si sono dati, impone, che ciascun gestore per ciascun impianto, per ciascun territorio, per ciascuno strumento utilizzato, per ciascun pubblico reso accessibile, crei degli *standard* di sicurezza “estrema” proporzionati ad un'attività appunto “estrema”.

Ad estremo rischio deve inevitabilmente corrispondere una estrema cautela. Anzi, se il rischio è estremo, e proprio il carattere di “estremo” attira il giovane pubblico in questi casi, si impone una cautela di prudenza e diligenza che deve essere superiore all'estremo e cioè assoluta e totale. Quindi di fronte ad un'attività conosciuta come estrema - e di fatto estrema è in senso pratico - si deve

pretendere una osservanza di *standard* di sicurezza caso per caso o più che estremi, addirittura assoluti e totali, in cui il fattore rischio per quella attività, per quel soggetto, per quel luogo, sia ridotto all'evento impreveduto ed imprevedibile. Nel caso di specie l'evento era previsto e prevedibile. Perché non si può non ipotizzare che, posizionando a livello strutturale e aziendale un gommone sulla filiera di discesa del corso d'acqua derivante da una cascata, prima o poi il gommone si rovesci. E questo al di là della norma europea sui giubbotti, della norma nazionale sui salvagenti, di quale tipo di gommone è stato usato, di quale tuta specifica è stata adottata. Qui si è verificato un evento assolutamente logico, previsto e prevedibile e cioè un fatto che è determinato dalla stessa struttura dell'attività posta in essere, perché non è scientificamente ipotizzabile - ed ancora prima logicamente ipotizzabile - che posizionando prima un gommone, seppur guidato da una persona esperta, sulla scrosciata violenta di acque sotto la filiera della cascata, il gommone in una qualche circostanza possa capovolgersi e le persone possano finire in acqua.

Finite in acqua le persone, l'imprudenza e la negligenza non va ritrovata nel tipo di tuta usata o nel tipo di salvagente fornito, ma va individuata nella colpa più a monte di tipo genetico, cioè nel non aver predisposto alcune misure che dovevano andare bene al di là della modesta tuta o salvagente o condizione del genere perché si deve prevedere - ed è prevedibile in questi casi - che accedano su quel gommone persone potenzialmente inesperte, oppure anche persone espertissime, ma che in quelle condizioni specifiche, in quella discesa, sotto quel gommone, in quel territorio, potrebbero risentire di un rischio mortale per le particolari condizioni territoriali ed operative dell'attività medesima. Dunque non condivide il giudice tutta la disquisizione in ordine alla figura fisica, clinica e di esperienza personale della giovane ragazza deceduta.

Queste circostanze sono assolutamente irrilevanti ai fini del decidere, perché non vi è dubbio che in queste condizioni - che appunto possono essere definite estreme - si possano verificare eventi o microeventi incontrollabili che determinano comunque una impossibilità per il soggetto di salvarsi da solo. Questo al di là del fatto se il soggetto è malato di asma, è giovane o anziano, sa nuotare o meno, è un professionista dell'attività subacquea o meno.

E' evidente che uno sport estremo presuppone cautele appunto estreme. E che questa specifica attività era estrema lo si trae anche dalle stesse pubblicità scaricate via *Internet* dal giudicante in aula in corso di udienza ed allegata al verbale laddove la pubblicità diversifica tra il *rafting* ed il *rafting soft* sempre attuato nel medesimo punto aziendale. Il che significa che quella seguita dalla persona deceduta era oltre l'ordinario (ed il *soft* reclamizzato non è solo per i bambini ma la pubblicità recita "aperto a tutti, anche ai bambini"; e dunque di fatto a persone inesperte e principianti che non vogliono il brivido estremo).

Si è detto in dibattimento che in quel punto un soccorso da terra era impossibile. Ed infatti il corpo della giovane è rimasto in balia delle acque ed è stato recuperato a circa un chilometro. Questa circostanza appare eccezionalmente grave al giudice, perché è logico che se un soggetto attua un'attività estrema laddove è pacifico che in alcuni tratti un soccorso estemporaneo da terzi da riva non è possibile da attuarsi, è inevitabile che in quel punto il rischio mortale è prevedibile.

E a quel rischio mortale è esposto potenzialmente qualsiasi utente, perché anche la persona più esperta e più clinicamente sana in certe condizioni, con un gommone che si rovescia senza l'ausilio potenziale di un terzo che può intervenire a soccorso immediato da terra, è destinato a soccombere.

Ma è logico che proprio questo è un punto nodale della situazione, perché queste attività di sport estremo hanno ormai assimilato come diritto acquisito il fatto che alcune condizioni possono essere incontrollabili. In una sorta di sinergia disinibita generale ormai proprio l'esistenza di questa incontrollabilità da un lato attira i giovani utenti ad accedere a queste attività e dall'altro caratterizza proprio le attività stesse per attirare il pubblico, perché altrimenti non sarebbero sport estremi ma banali giri in canoa o saltelli su gommone che certamente non attirerebbero quella fetta di pubblico che invece vuole il rischio ed il brivido. E dunque il rischio è scientificamente preordinato in queste attività.

Ma il rischio non controllabile è al limite con il dolo eventuale.

Quindi ritiene il giudice che in questo caso l'aver predisposto in linea generale un impianto, in assenza della normativa statale di settore che disciplinasse in modo minuzioso le caratteristiche di *standard*, l'aver consentito ad una persona di entrare senza cautele proporzionate a quel rischio specifico al quale andava incontro, l'aver omesso di adottare strutturalmente tutte le cautele di pronto intervento necessarie per poter attivarsi in caso di un evento previsto e prevedibile come il rovesciamento di un gommone su un corso d'acqua particolarmente violento, costituiscono in se stesse colpa per imprudenza e negligenza di tipo generico al limite con il dolo eventuale. Né si può argomentare che proprio l'assenza normativa legittimi una leggerezza in ordine all'ausilio doveroso di ogni sistema che debba comunque essere finalizzato ad impedire che in ogni caso l'evento lesivo o mortale possa essere prontamente evitato a livello umano, comportamentale e tecnologico.

Perché se così fosse dovremmo affermare il principio antiggiuridico in base al quale, laddove un'attività non sia espressamente proibita ma sia tollerata socialmente ed amministrativamente per assenza di una normativa specifica, qualsiasi altro soggetto si inventi un'altra forma di attività con rischio reale possa legalmente attuare tale attività sul territorio semplicemente limitandosi a chiedere alla parte interessata una firma di liberatoria.

Se il tessuto sociale in rapida e spesso imprevedibile evoluzione giungesse ad accettare per passiva diffusione tali altre invenzioni di attività estreme, noi potremmo vedere sul nostro territorio un

proliferare di eventi amministrativamente tollerati in cui il rischio lesivo o mortale aumenti in modo metastatico e incontrollato.

Va invece riportato il caso nel giusto alveo dei principi generali del nostro ordinamento giuridico. Al di là della normativa nazionale inesistente, al di là delle blande norme sui giubbotti di salvataggio nazionale e internazionale, al di là delle regole auto create dai gestori di detti impianti, in questo caso non sono state adottate tutte quelle cautele atte e necessarie per evitare che un gommone rovesciato potesse in qualche modo determinare la caduta in acqua del soggetto o quanto meno evitare l'immediato soccorso al soggetto in acqua, chiunque esso sia e in qualunque condizioni fisiche esso si trovasse, per riportarlo immediatamente in condizioni di sicurezza. Tanto più, e questo va sottolineato, che non vi è alcun *screening* iniziale all'ingresso di questo ed altri centri simili nei quali si verifichi scientificamente e professionalmente in via obbligatoria e coattiva le condizioni fisiche, del soggetto, l'età, le condizioni tecniche personali rispetto a quel tipo di attività.

Dunque il soggetto potenziale utente è un soggetto di tipo generico. E a soggetto di tipo generico legalmente introitato su questo gommone per scopi commerciali, corrisponde una cautela che è decuplicata a carico del gestore proprio in vista del fatto che non può sapere se il soggetto è malato o meno, se è esperto o meno, spesso addirittura se è maggiorenne o minorenni. Ancora decuplicabile è la prudenza, laddove l'attività estrema si svolga in condizioni che fisiologicamente e oggettivamente come nel caso di specie comportano rischi di ribaltamenti, cadute, rovesciamenti e comunque altre situazioni simili.

Dunque ritiene il giudice che questo tipo di attività e altre attività simili, in assenza di regole certe a livello giuridico e amministrativo, debbano essere disciplinate dal soggetto gestore attraverso una forma di prudente ricorso a tutte quelle metodiche che riescono comunque a evitare il rischio estremo.

Sa bene questo giudice che così argomentando si mina alla radice il concetto stesso di "sport estremo". Perché se lo sport estremo, che attira i clienti proprio perché è estremo e dunque a rischio di incolumità, dovesse evolversi in uno sport totalmente controllato, cesserebbe di essere estremo e diventerebbe uno sport di tipo ordinario *standard* e questo certamente causerebbe un crollo netto di tutta quella vastissima fetta di mercato di giovani che accedono a questo tipo di attività proprio perché vogliono rischiare.

Rischiare la vita, non rischiare un'alea connaturale a livello di sport ordinario. Allora, a questo punto, il problema può anche diventare politico, etico oltre che giuridico.

Perché non va sottaciuto che a questo punto l'ordinamento giuridico dovrebbe verosimilmente prendere una decisione.

È possibile legalizzare uno sport estremo soltanto sulla base di una firma di auto responsabilità del soggetto passivo che accede a tale sport legittimando il rischio mortale per gioco? In caso positivo, ove una norma dello Stato dovesse essere varata su questi passaggi, non vi è dubbio che episodi simili sarebbero scriminati. Ma a tutt'oggi, in quanto questa norma non c'è e non ritiene realisticamente il giudice che possa essere varata, dobbiamo argomentare che proprio la caratteristica estrema di questo tipo di attività impone oggi e verosimilmente imporrà un domani anche a fronte di una normativa specifica, una adozione di cautele molto, molto più severe e particolareggiate di quelle adottate nell' ipotesi specifica.

A questo punto l'imprudenza e la negligenza dei prevenuti, al limite con il dolo eventuale, sta proprio nell'aver creato un teatro operativo entro il quale soggetti sconosciuti e quindi non codificabili nelle loro caratteristiche personali, cliniche e tecniche, potessero essere introitati su un mezzo galleggiante il quale, seppur affidato nelle mani di una persona "esperta", ad un certo momento poteva comunque essere prevedibilmente e quasi certamente oggetto di un evento di ribaltamento o altri eventi simili, sul quale per scelta preordinata l'azienda operatrice non ha posto una cautela.

E infatti il soccorso non è potuto giungere tempestivamente proprio per questo motivo. Il soccorso è dunque limitato all'autosoccorso, cioè alle capacità fisiche, cliniche e tecniche della persona che soccombe. In effetti alcune persone hanno saputo sottrarsi al rischio mortale e sono riemerse. La parte lesa no.

Ma questo non scrimina i titolari dell'azienda e dell'attività, ma casomai crea un ulteriore elemento di colpa.

Proprio perché questo affidamento incomprensibile alle auto-capacità soggettive presupporrebbe allora una tale verifica a monte severa, scientifica, clinica, tecnico-professionale, talché un soggetto talmente selezionato a questi livelli introitato sul gommone assumerebbe certamente su di sé una parte di quel rischio che un soggetto terzo sconosciuto che paga un biglietto non si può pretendere che assuma in senso assoluto.

Argomentando in modo diverso potremmo giungere al paradosso che la colpa della morte è della persona deceduta e questo non è accettabile né in via giuridica né in via logico induttiva. Evidentemente il creare una condizione estrema di tal genere senza garantire per eventi prevedibili (e questo evento era assolutamente prevedibile) che possa essere attivato un sistema istantaneo di soccorso, causa imprudenza e negligenza al limite del dolo eventuale. Vi è stata dunque una inosservanza del dovere positivo di adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative idonee ad evitare il mancato soccorso immediato di una persona caduta in acqua.

Pertanto gli imputati vanno ritenuti colpevoli del reato ascritto.

Si ritiene dunque di dover dichiarare gli imputati responsabili dell'imputazione in epigrafe ascritta e concesse le at tenuanti generiche per il buon comportamento processuale e per la posizione personale stimasi equo irrogare la pena di quattro mesi di reclusione ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali in solido. Concede ad ambedue il beneficio della sospensione condizionale della pena. Condanna altresì gli stessi imputati al risarcimento dei danni morali e materiali in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano per tutte le parti civili complessivamente in euro 10.264,60 oltre Iva e Cap come per legge. Rigetta ogni altra istanza della parte civile, non sussistendo le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla norma. (*Omissis*).

---